

Milano, 3 agosto 2018

c.a. dott.ssa **Marta Chicca**  
Direttore Direzione Mercati Retail e  
Tutele dei Consumatori di Energia  
(DMRT)  
[mercati.aeegsi@pec.energia.it](mailto:mercati.aeegsi@pec.energia.it)  
Unità Efficienza nel Consumo (EFC)  
[mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it)

**Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente**

Prot. REISAR 25/2018

**Oggetto: Osservazioni al DCO 385/2018/R/EFR recante gli “Orientamenti inerenti la definizione del contributo tariffario nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica”.**

Con riferimento al DCO in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni proposte da Italgas S.p.A.

Distinti saluti.

Nunzio Ferrulli  
Responsabile Relazioni Istituzionali e Affari Regolatori





**OSSERVAZIONI AL  
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
n. 385/2018/R/EFR DEL 12 LUGLIO 2018**

***“ORIENTAMENTI INERENTI LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO  
NELL’AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA”***

## 1. PREMESSA

Il presente documento reca le osservazioni delle società del Gruppo Italgas, al DCO 385/2018/R/EFR in merito agli *"orientamenti inerenti la definizione del contributo tariffario nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica"* del 12 luglio 2018.

Nel seguito, dopo alcune considerazioni di carattere generale, vengono proposte le risposte ai quesiti puntuali del documento posto in consultazione.

## 2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Italgas esprime parziale soddisfazione relativamente alla linea contenuta all'interno del DCO oggetto delle presenti osservazioni.

L'obiettivo di ogni aggiornamento del meccanismo, infatti, non può mai prescindere dal principio cardine di *"Copertura degli oneri per l'adempimento degli obblighi"*, contenuto nell'art. 11 comma 2 del D.M. 11 gennaio 2017, così come modificato dal recente D.I. 10 maggio 2018. In base a tale articolo, al soggetto obbligato deve essere sempre garantita *"la copertura dei costi in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi (...)"*.

Data questa importate premessa, si ritiene che alcuni orientamenti dell'Autorità sul tema, vadano nella direzione opposta rispetto a quella tracciata dal Legislatore, tesa a garantire la tutela dei soggetti obbligati che, proprio per la loro condizione sfavorevole all'interno del meccanismo (*obbligo impositivo di annullamento titoli entro un limitato periodo temporale*), non dovrebbero mai subire le conseguenze negative di distorsioni di mercato e/o di speculazioni di terzi.

La prima osservazione, emersa già nelle premesse al D.M. 10 maggio 2018, è relativa alla disponibilità effettiva di TEE sul mercato.

Infatti nel testo delle premesse si stabiliva correttamente che *"la capacità di generazione annua di Certificati Bianchi sta subendo una riduzione rispetto a quanto preventivato con il D.M. 11 gennaio 2017 (...)"*, pertanto *"dalle analisi condotte risulta che il volume di Certificati Bianchi, disponibili risulterebbe insufficiente a coprire l'obbligo minimo al 31 maggio 2019"*, generando così un evidente squilibrio tra domanda e offerta.



L'introduzione di un valore massimo di riconoscimento al contributo tariffario (250,00 €/TEE) tuttavia, non risulta ad oggi sufficiente a calmierare la crescita dei prezzi, come già peraltro riscontrato nelle prime due sessioni del nuovo anno d'obbligo, le quali hanno registrato valori di scambio superiori a tale *cap*, generando così una perdita netta in capo ai soli soggetti obbligati.

Il costo di approvvigionamento, pertanto, risultando superiore al contributo erogato, ha già fatto venir meno il principio del "*costo passante*" contenuto nel Decreto citato in precedenza.

A maggior ragione, si ritiene che la soglia minima del 18% (*relativamente all'obbligo totale dell'anno*), necessaria per poter accedere al meccanismo di acquisto di TEE dal GSE, non sia giustificabile alla luce del *cap* introdotto al contributo tariffario e contribuisca a far incrementare il prezzo sopra alla soglia del *cap* del contributo. Infatti essa esporrebbe il soggetto obbligato, per una quota non certo irrilevante di obblighi, all'imprevedibilità di mercato, e, specialmente, a quelle dinamiche rialziste in parte determinate dalla "*scarsità*" di TEE ma anche, realisticamente, da logiche opportunistiche, quando non speculative, degli operatori di mercato; e tutto ciò, senza protezione alcuna per il soggetto obbligato.

Si evidenzia inoltre che, seppur positiva, l'introduzione del limite alla perdita per gli acquisti dal GSE pari a 15,00 €/TEE sia comunque un valore ancora molto alto e poco sostenibile dai soggetti obbligati.

In aggiunta, a determinare l'aggravamento della condizione di cui sopra, vi è l'inserimento dei contratti bilaterali nel calcolo del contributo tariffario. Essi infatti genererebbero un ulteriore effetto distorsivo (*al ribasso*) sul valore finale del contributo a copertura dell'assolvimento degli obblighi. Ciò deriverebbe dal fatto che TEE scambiati attraverso accordi bilaterali non sono rappresentativi della reale transazione fra il venditore e l'acquirente, in quanto registrati con valori che non rispecchiano il reale valore contrattuale (*si veda la risposta al Q3.*), determinando il venir meno del principio della "*cost-reflectivity*" del contributo tariffario calcolato rispetto al reale costo sostenuto dal soggetto obbligato.



### 3. RISPOSTE PUNTALI AI QUESITI DELL'AUTORITA'

**Q1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'opportunità di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, sinora reso noto contestualmente all'inizio dell'anno d'obbligo? E all'opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dei prezzi di scambio?**

Si condivide l'orientamento. Tuttavia, tale modifica non risulta ancora sufficiente a calmierare la forte criticità introdotta dal potenziale inserimento dei bilaterali all'interno della formula di calcolo del contributo tariffario, ma anche dall'introduzione dell'obbligo minimo d'acquisto del 18% (*sul totale dell'anno d'obbligo*) per poter accedere al meccanismo di approvvigionamento dal GSE.

**Q2. Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alle modifiche correlate all'introduzione del cap al contributo erogato?**

Italgas, pur considerando che l'introduzione del limite massimo del contributo tariffario erogabile a 250,00 €/TEE da parte del decreto ministeriale 10 maggio 2018 rappresenti una significativa svolta nel meccanismo, ritiene di dover evidenziare il fatto che tale limite non esuli affatto dalla possibilità di infliggere perdite rilevanti al soggetto obbligato.

Infatti, la ridotta disponibilità di TEE (*mercato corto*) ha già determinato il superamento del cap sopracitato (*vedasi prime due sessioni del nuovo anno d'obbligo*).

Sarebbe quindi opportuno evitare l'introduzione di un volume minimo per accedere all'acquisto dal GSE e, soprattutto, permettere di acquistare allo scoperto anche i TEE relativi agli obblighi residui, limitando la perdita ad un massimo di 5,00 €/TEE (*anziché ai 15,00 €/TEE ipotizzati*).

In aggiunta, l'inserimento dei contratti bilaterali nel calcolo del contributo tariffario si reputa possa generare un ulteriore effetto distorsivo del valore di riconoscimento dell'onere del soggetto obbligato, quest'ultimo già aggravato dal precitato obbligo di acquisto a mercato dei TEE fino al raggiungimento del volume minimo del 18% che si richiede di abolire.



**Q3. Si condivide l'opinione dell'Autorità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del mese precedente, oltre che del disposto normativo? Quale tra i valori indicati per la definizione dell'intervallo di prezzo rilevante per gli scambi tramite bilaterali si ritiene maggiormente opportuna?**

Italgas non è assolutamente d'accordo con quanto ipotizzato.

Come sottolineato in premessa, i bilaterali costituirebbero un'alterazione nel meccanismo di calcolo del contributo tariffario, ad unico scapito del soggetto obbligato, il quale, in qualità di soggetto passivo, ne subirebbe ingiustificatamente le conseguenze con perdite fino a 15,00 € a TEE, nel caso di acquisto col meccanismo al GSE, e, fino al raggiungimento della soglia del 18%, potenzialmente illimitate.

Come anche sottolineato dall'Autorità nel DCO – punto 3.7 – “*i prezzi degli scambi regolati tramite accordi bilaterali non [sono] realmente rappresentativi del valore dei titoli, in particolare quando sono associati ad attività collaterali nel settore dei servizi energetici, il cui prezzo è definito in esito a diverse valutazioni*”. Infatti, i prezzi inseriti al momento della registrazione sulla piattaforma del GME possono, diverse volte e per diverse ragioni, non corrispondere al reale valore di scambio; prova ne è il fatto che talvolta avvengono addirittura registrazioni di contratti bilaterali con valorizzazione nulla.

Le motivazioni che conducono ad una rappresentazione distorta o non veritiera delle transazioni bilaterali sono:

- a) L'indeterminatezza del prezzo di scambio per via dell'indicizzazione del contratto ad altri parametri – tale condizione rende conoscibile il valore del bilaterale solamente ex post (*al termine dell'anno d'obbligo*);
- b) La pluralità delle prestazioni oggetto del contratto bilaterale (es. *compravendita di energia elettrica e/o altre commodity*) che distorcono il prezzo, rendendolo non più rispondente al mero scambio di TEE;
- c) Il ricorso al prepayment che abbatte il prezzo del bilaterale a fronte di un pagamento anticipato;
- d) La sola registrazione del valore in acconto e non anche del valore finale dell'operazione di scambio, con conseguente abbattimento artificioso del valore di scambio;
- e) L'esistenza di contratti pluriennali basati su condizioni non paragonabili al mercato spot;





- f) L'assenza di verifiche puntuali che scongiurino la manipolazione, da parte dei soggetti non obbligati, del prezzo di registrazione al solo fine di modificare il contributo tariffario per trarne vantaggio – tale condizione può addirittura portare alla creazione di scambi di TEE fra soggetti al solo scopo di alterare il valore del contributo finale.

L'avverarsi delle condizioni sopra riportate (*anche solo parte di esse*), spingerebbe il valore del contributo a livelli non compatibili col costo di approvvigionamento dei soggetti obbligati e indurrebbe questi ultimi a mancare i propri obiettivi. Da un lato ciò avrebbe una conseguenza diretta sugli stessi (*procedimento sanzionatorio*), ma andrebbe tenuto conto anche che dall'altro lato ciò aumenterebbe la probabilità di mancato raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, già più difficilmente raggiungibili per effetto dell'erogazione di TEE non derivanti da progetti.

Qualora si ignorassero le criticità fin qui segnalate e si volesse comunque tener conto dei bilaterali, sarebbe assolutamente necessaria l'adozione di un opportuno criterio che sterilizzi totalmente le distorsioni sopra riportate, in modo da garantire il corretto funzionamento del meccanismo, a garanzia di tutti gli attori coinvolti, specialmente coloro che sono soggetti obbligati.

In tal caso, sarebbe quindi opportuno prevedere:

- a) **La limitazione della tipologia di bilaterali ammessi al calcolo del contributo tariffario**, ammettendo unicamente l'inclusione di quelli relativi a scambi tra un soggetto obbligato (*il quale, ad oggi, ha l'obbligo di registrazione del contratto bilaterale sul sito dell'Autorità*) e uno non obbligato non appartenente al medesimo gruppo societario;
- b) **La valorizzazione dei volumi (*unicamente fra quelli di cui al punto precedente*) delle sole transazioni bilaterali avvenute ad un prezzo pari a +/- 2,00 € rispetto al prezzo medio dell'ultima sessione di borsa**. Tale valore è giustificato dal fatto che, mediamente, esso rappresenta il reale scostamento tra il prezzo medio di borsa e il prezzo di negoziazione dei bilaterali successivamente alla sessione di mercato.

Per fornire maggiore trasparenza, eliminando qualsiasi tipo di asimmetria informativa che potrebbe generare comportamenti speculativi, si richiede inoltre di rendere disponibile il valore aggiornato al giorno precedente la sessione di borsa del contributo tariffario provvisorio risultante da tutti gli scambi, ivi inclusi quelli derivanti dai bilaterali (*qualora dovessero essere considerati nel meccanismo di calcolo*).



Coerentemente, si richiede di inserire all'interno del meccanismo di calcolo del contributo tariffario i soli bilaterali rientranti nei precedenti punti a) e b), eliminando così il concetto di *"prezzo rilevante mensile dei bilaterali"*.

Inoltre sarebbe opportuno prevedere, anche alla luce delle distorsioni evidenziate, l'implementazione di un sistema di controllo a campione che verifichi la veridicità del prezzo effettivamente registrato. In aggiunta, stabilendo che i bilaterali rientrino all'interno di un meccanismo che influenza fortemente il contributo tariffario verso i soggetti obbligati e, di riflesso, le bollette ai clienti finali, sarebbe più che opportuno sottoporre la registrazione dei contratti, di tutti gli operatori, ad una sorta di *"dichiarazione di veridicità"* delle informazioni trasmesse, in linea con quanto già i distributori fanno per il soddisfacimento degli obblighi informativi.

**Q4. E in merito all'intendimento di tenere conto di tutte le transazioni di mercato?**

Italgas, come già evidenziato sia in premessa che alla risposta al precedente quesito, non condivide la decisione di inserire all'interno del calcolo del contributo tariffario il valore dei contratti bilaterali. In caso contrario, è assolutamente opportuno tenere in considerazione le osservazioni di cui al precedente Q3., al fine di neutralizzare gli effetti negativi che deriverebbero.

**Q5. Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?**

Italgas ritiene che la formula indicata per la definizione del contributo tariffario non debba considerare i bilaterali. In alternativa, la formula dovrà essere rivista sulla base di quanto proposto al punto Q3 sia in termini di volumi (*tipologia di scambi ammissibili*), che di prezzi dei bilaterali (*massimo scostamento di prezzo ammissibile*).

**Q6. Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?**





Italgas condivide gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di annullamento dei TEE utili all'adempimento degli obblighi in scadenza entro l'anno d'obbligo in corso. Tuttavia, ritiene più opportuno erogare ai soggetti obbligati il contributo tariffario definitosi fino alla data di annullamento. Ciò in virtù dell'elementare principio di rispondenza del contributo (*seppur in acconto*) al reale onere finanziario sostenuto dai soggetti obbligati fino a tale data. In un mercato corto per definizione (*così come sottolineato in premessa dal D.M. 10 maggio 2018*) il timore di incorrere in conguagli a debito per il soggetto obbligato è infatti assai remoto.

**Q7. Si ritiene l'Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti? Si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti rilevanti, anche al fine della successiva approvazione delle modalità attuative predisposte dal GSE?**

Italgas ritiene che la soglia minima del 18% (*sull'obbligo totale dell'anno*), necessaria per poter accedere al meccanismo di acquisto di TEE dal GSE, non sia giustificabile alla luce del *cap* al contributo tariffario introdotto dal D.M. 10 maggio 2018.

Infatti, in ragione della scarsità di TEE sul mercato (*corto*) l'imposizione della soglia minima del 18% (*sulla quale non vi è un limite al prezzo massimo di mercato*), potrebbe determinare l'acquisto di tali Certificati a valori superiori a 250,00 €/TEE (*come già verificatosi in entrambe le sessioni dell'anno*) o addirittura anche oltre 260,00 €/TEE, senza protezione alcuna per il soggetto obbligato, il quale si troverebbe in balia delle dinamiche, più o meno giustificate, di mercato.

L'abolizione della soglia minima (18%) con l'aggiunta della possibilità di acquistare dal GSE anche gli obblighi pregressi (*o almeno quelli utili all'ottemperamento dell'obbligo minimo*), consentirebbe al mercato di autoregolarsi, scongiurando il rischio di speculazioni da parte degli operatori oltre la soglia massima di 260,00 €/TEE.

**Q8. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07 e all'ulteriore dilazione dell'applicazione del criterio di competenza?**

Italgas condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'eliminazione dell'obbligo in capo ai distributori di registrazione dei contratti bilaterali, a patto che il valore della transazione



effettivamente registrato dagli operatori sia verificato tramite un apposito sistema di controllo e che la registrazione del contratto avvenga previo “dichiarazione di veridicità” (come espresso al punto Q3).

Per quanto riguarda l'introduzione del criterio di competenza, si ribadisce, anche in questa sede, la contrarietà allo stesso e la ferma volontà di mantenere l'attuale criterio di cassa e ciò in linea all'elementare principio di “cost-reflectivity”.

**Q9. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle modifiche proposte? In particolare, si riterrebbe invece più opportuno dilazionare alla data di entrata in vigore del decreto la previsione di non considerare nella formula di determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali gli scambi avvenuti a prezzi non inferiori al valore di 250 €/TEE?**

Italgas, come già precedentemente espresso al punto Q3, non condivide gli orientamenti dell'Autorità in merito all'introduzione del valore dei bilaterali nel calcolo del contributo tariffario.

In caso contrario, ritiene opportuno che gli stessi non vengano considerati fino all'entrata in vigore della Deliberazione conseguente al presente DCO, a garanzia di tutti gli attori coinvolti, specialmente dei soggetti obbligati e del principio di irretroattività. In quest'ultimo caso resta inteso che i criteri di introduzione dei bilaterali, così come espressi ai punti a. e b. al termine della risposta al Q3, debbano essere soddisfatti.

